Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 06/03/2018

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato con una società finanziaria successivamente incorporata dall'odierno intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente, nel maggio del 2015, dopo la scadenza di n. 53 delle 120 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF chiedendo prima di tutto la nullità della clausola contrattuale che prevede la provvigione per l'agente (applicata in contratto per € 1.056,00), non essendone provata l'effettiva corresponsione a quest'ultimo, con conseguente diritto alla ripetizione dell'importo di € 938,08 (al netto di quanto già rimborsato); ha richiesto inoltre, in ogni caso, il rimborso di spese, commissioni ed oneri non ancora maturati al momento dell'estinzione, compresi gli oneri assicurativi, per complessivi € 579,83 e la restituzione della commissione per estinzione anticipata di € 48,02, applicata in violazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B.; ha chiesto infine il riconoscimento degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dall'anticipata estinzione, e la rifusione delle spese legali.
Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; ha sottolineato, per quanto riguarda la retrocessione degli oneri assicurativi, la legittimità del ricorso a criteri di tipo attuariale e contabile diversi da quello proporzionale *ratione temporis* puro; ha svolto articolate considerazioni sostenendo che il contratto recava una chiara distinzione tra le commissioni *up-front* e quelle *recurring* – le

quali ultime, pertanto, sarebbero già state interamente restituite al momento dell'anticipata estinzione – ed ha quindi richiesto il rigetto del ricorso, anche sotto il profilo delle spese legali.

DIRITTO

Il Collegio, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015); respinta la domanda di nullità della clausola contrattuale che prevede le provvigioni per l'agente (applicata in contratto per € 1.056,00) atteso che in presenza, come nel caso di specie, di timbro e firma apposti dall'agente sul contratto di finanziamento, l'effettiva corresponsione della provvigione a quest'ultimo da parte dell'intermediario resistente attiene ai rapporti interni fra tali parti ma non riguarda, di per sé ed in mancanza di ulteriori elementi, il rapporto con il cliente ricorrente; richiamato per il resto il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; vedi anche, per gli oneri assicurativi: Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015); rilevato, con riferimento alle commissioni oggetto del presente ricorso, che le medesime non risultano compiutamente descritte in contratto e difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che pertanto devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.; considerato invece che, per quanto riguarda la retrocessione degli oneri assicurativi, deve farsi ricorso al valido criterio, alternativo a quello proporzionale *ratione temporis*, previsto in contratto e risultante dagli atti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016); ritenuto pertanto che, dall'esame della documentazione prodotta, alla stregua dei criteri su enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 881,04, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni finanziarie				595,20	332,32	47,95	284,37
Commissioni di intermediazione				1.056,00	589,60	117,92	471,68
Sub-totale							**756,05**
Restituzione degli oneri assicurativi (**rischio vita**) secondo la formula stabilita nel contratto di assicurazione							54,83
Restituzione degli oneri assicurativi (**rischio impiego**) secondo la formula stabilita nel contratto di assicurazione							70,16
Totale							**881,04**

rilevato che a tale importo va aggiunto quello di € 48,02, addebitato dall'intermediario quale commissione per l'anticipata estinzione in violazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B.; considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente ed

accertato invece che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento in suo favore delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 929,06, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA